

I soggetti interessati dalle agevolazioni sono invece tutti i titolari di reddito di impresa: imprese individuali società, enti commerciali o enti non commerciali con reddito di impresa.

La Legge 342/2000 è dunque operativa solo a partire dalla metà del 2001 a seguito dell'emanazione del regolamento ministeriale pubblicato sulla G.U. e dell'annessa circolare esplicativa a firma congiunta del Ministero delle Finanze (Agenzia delle entrate, circolare n° 107/E) e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (circolare n. 141/01) datata 2 gennaio 2002 che ha precisato le modalità operative per la deducibilità delle erogazioni da parte dei soggetti beneficiari ed ha previsto i tetti di investimento massimo delle erogazioni per ciascun anno.¹⁷

La circolare non riporta alcuna limitazione all'importo delle donazioni deducibili al reddito di impresa: la deduzione si applica relativamente a qualsiasi importo e per l'intero ammontare della somma erogata. Mentre non si pongono limiti all'azione dei soggetti eroganti, l'eventuale carico fiscale si sposta dalla parte dei beneficiari delle liberalità: essi saranno, infatti, tenuti a versare allo Stato un importo sulle erogazioni ricevute (il 37%) qualora il totale delle erogazioni fatte nel corso del periodo di imposta superasse la quota complessiva di stanziamenti autorizzata dal Ministero, fissata per il triennio 2001-2003 nei seguenti tetti massimi:

- 2001 € 139,44 milioni (270 miliardi di lire)
- 2002 € 90,380 milioni (175 miliardi di lire)
- 2003 € 51,700 milioni (100 miliardi di lire)

I principi fondamentali che hanno ispirato le nuove disposizioni sono dunque, da un lato, l'introduzione della deducibilità integrale per quanto riguarda le imprese, senza alcun limite di importo e, dall'altro, l'imponibilità parziale, essendo previsto un versamento del 37% della differenza tra le somme ricevute e la quota assegnata dal Ministero per i Beni culturali a carico dei beneficiari.

Si tratta di un'applicazione dell'articolo 38 del Collegato fiscale 2000, che ha modificato la norma sulla deducibilità degli oneri di utilità sociale, includendovi le somme destinate a quei soggetti che, non perseguendo finalità di lucro, abbiano nel proprio statuto finalità culturali: enti locali, fondazioni, associazioni.

A carico delle imprese e dei soggetti beneficiari delle somme di denaro è posto un obbligo di comunicazione. E poiché il beneficio si applica a partire dal periodo di imposta in corso fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione al Ministero per i Beni Culturali dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In particolare i soggetti beneficiari di erogazioni liberali sono tenuti, entro la data sopra indicata, a comunicare al Segretariato Generale (Servizio I):

- 1) l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
- 2) le generalità complete del soggetto erogatore;
- 3) le finalità o attività per le quali sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali (allegando altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto).

Laddove il totale delle somme complessivamente erogate, a valere sulla presente disposizione agevolativa, nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, i soggetti beneficiari riceveranno comunicazione, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Servizio I, circa la somma da versare all'erario.

Allo stesso modo, i soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Serv. I ed al Sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

¹⁷ La circolare delinea le disposizioni previste nella lettera c-nonies) dell'art 65 del Tuir, introdotta dall'art. 38 della legge 342/2000 e quelle presenti nella successiva norma di attuazione, il DM 11/04/2001.

- 1) l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta;
- 2) le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
- 3) i soggetti beneficiari dell'erogazione.

Le disposizioni del decreto si applicano al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo d'imposta 2001.

Il 2003 è stato il terzo anno di applicazione della legge ed il secondo in cui i soggetti beneficiari e le aziende erogatrici hanno potuto programmare in modo più efficiente le proprie attività.

La normativa, come abbiamo visto, si riferisce in modo esclusivo ai titolari di reddito di impresa, trascurando le erogazioni concesse dagli enti non imprenditoriali o dai privati cittadini.

Tale vincolo non consente – secondo alcuni osservatori, lo sviluppo di un mecenatismo di natura non aziendale o il consolidarsi di quello che viene chiamato un 'mecenatismo diffuso' ovvero quelle attività di filantropia ad iniziativa dei singoli cittadini che in altri Paesi (soprattutto anglosassoni) costituiscono una fonte di finanziamento molto significativa per le attività di spettacolo e culturali in genere.

Da tenere in considerazione inoltre che le aziende si impegnano da un punto di vista finanziario soltanto per iniziative che possano garantire loro un certo grado di visibilità pubblica e di prestigio e come è noto i soggetti o le iniziative culturali in grado di assicurare questo risultato non sono numerose.

Il risultato spesso è quello di dirigere buona parte del finanziamento su un gruppo limitato di beneficiari con la conseguenza di trascurare il sostegno anche a realtà culturali più piccole e meno conosciute. Non favorendo la liberalità privata c'è forse il rischio di penalizzare tali realtà, di interesse probabilmente esclusivo di comunità locali ristrette.

Per quanto riguarda la definizione dei soggetti beneficiari delle liberalità, invece, va riconosciuto il tentativo di non fissare confini rigidi e univoci all'insieme di soggetti che possono trarre beneficio dalle recenti disposizioni in materia.

Nel complesso, la normativa considera le "fondazioni o associazioni legalmente riconosciute", ma fa riferimento anche, in un'espressione più generale, alle "persone giuridiche private".

Questo permette di considerare le varie accezioni già esistenti di fondazione: trovano posto, infatti, le fondazioni risultanti da trasformazioni *ex-lege* come gli enti lirici, le fondazioni a costituzione o partecipazione statale, come disposto dall'art 10 del D.Lgs. 368/98, e anche quei soggetti che pur non esplicitamente menzionati nella disciplina attuale, sono attivi nella prassi.

Ricordiamo che i soggetti beneficiari dovranno attendere la fine dell'anno d'imposta per conoscere l'eventuale somma da pagare sulle erogazioni ricevute e conoscere le effettive risorse di cui dispongono.

Nel 2003 complessivamente le aziende hanno effettuato erogazioni per € 16.646,3 rispetto ai 15 milioni circa del 2002 (di cui poco meno di sette milioni alle attività di spettacolo), registrando dunque un lieve incremento. Pur tenendo conto del leggero aumento rispetto all'anno scorso e della contingenza economica internazionale si tratta di uno strumento forse ancora poco conosciuto e non pienamente valorizzato.

L'obiettivo del Ministero è quello di stimolare il cosiddetto "micromecenatismo", che estende le agevolazioni fiscali alle persone fisiche; un provvedimento che tuttavia dovrà trovare il consenso anche del Ministero dell'Economia.

I destinatari delle erogazioni liberali nel 2003 sono stati 118, in gran parte Fondazioni (46) e Comuni (38), seguiti da associazioni, istituti, enti morali, Università, musei.

Il 61% delle risorse complessive è andato alle attività di spettacolo. In questo ambito i beneficiari di maggior rilievo sono state le Fondazioni Lirico-sinfoniche: la Scala di Milano (€ 3.707.000),

l'Accademia di Santa Cecilia (€ 2.016.000), la Fenice di Venezia (€ 536.000 circa) e l'Arena di Verona (€ 1.000.000).¹⁸

Un segnale non positivo emerge osservando le ricadute non omogenee a livello territoriale: sono le Regioni del Nord, con in testa la Lombardia (211 erogazioni per € 7.979.000,50), il Veneto (172 erogazioni per € 3.078.000,20) e l'Emilia Romagna (82 erogazioni per € 904.000) insieme ad alcune Regioni del Centro come il Lazio (33 erogazioni per un totale di € 3.071.000,09), le Marche (42 progetti per € 630.000,09) e la Toscana (33 erogazioni per € 532.000) a beneficiare maggiormente a svantaggio di quelle del Sud. Otto regioni, infine, non hanno ottenuto finanziamenti (Molise, Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, Liguria).

Le somme sono state erogate per la gran parte da grandi aziende operanti nel campo bancario, assicurativo e delle comunicazioni e destinate come abbiamo visto soprattutto a favore delle attività musicali, che sembrano offrire fra tutte un maggior ritorno di immagine e di conseguenza la garanzia di un rientro economico di rilievo grazie alla visibilità data dalle iniziative.

Un dato positivo è rappresentato dal numero più elevato di "mecenati": 571 rispetto ai 491 del 2002. Nel 35% dei casi si tratta di istituti di credito. Tra le aziende che hanno impegnato più risorse figurano la Banca Intesa (€ 1.609.645), l'Enel (€ 1.536.500), Unicredito Italiano (€ 1.117.000), il Banco popolare di Verona (€ 1.046.481) e la Sea - Società esercizi aeroportuali (€ 1.032.913).

¹⁸ Anche nel 2002 la Scala di Milano aveva beneficiato dell'erogazione più consistente pari a € 3.582.000 circa. L'Accademia di Santa Cecilia aveva ricevuto € 1.199.000 circa, mentre il San Carlo di Napoli (che nel 2003 non ha ricevuto erogazioni) aveva ottenuto una somma pari a € 302.000.

2.0 GLI STANZIAMENTI PER LE ATTIVITÀ MUSICALI

La Legge 27/12/2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003) ha fissato in € 506.629.000 lo stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) per l'anno 2003 in base alle disposizioni previste dalla Legge n.163/85.

In base al DM 11/03/2003 che ha stabilito le aliquote di riparto dei vari comparti e al successivo DM 16/03/2003 che ha distribuito la somma complessiva nei differenti capitoli di spesa, la quota del FUS destinata all'intero settore delle attività musicali per l'anno 2003 (considerati anche gli incrementi successivi derivanti dall'applicazione della Legge Finanziaria 388/2000 e del Fondo integrativo), è risultata pari a **€ 329.512.841,48**: un volume di risorse lievemente inferiore rispetto a quello generato nel 2002 (€ 329.558.280,48.).

Nel 2003 le Fondazioni Lirico-Sinfoniche e le altre attività musicali hanno beneficiato di risorse aggiuntive extra FUS prelevate dal Fondo di Consolidamento BNL di cui alle Legge 135/97 per complessivi € 5.854.064,00.

2.1 IL FUS PER LA MUSICA DAL 1985 AL 2003


La musica ha dunque sempre assorbito la quota prevalente del FUS fin dalla sua istituzione. Nel 2003 ha ottenuto complessivamente (fondazioni lirico-sinfoniche e altre attività musicali) il 61,24 % dello stanziamento iniziale del FUS.

Giova ricordare che la Legge n. 163 del 1985 che ha istituito il FUS, aveva fissato inizialmente tale quota al 55% (42% per gli ex enti lirici e 13% per le attività musicali).

Dall'anno della messa a regime del FUS ad oggi, pertanto, l'aliquota complessiva è aumentata di circa 6 punti percentuali assorbiti quasi integralmente dalle Fondazioni Liriche.

Come è possibile notare dal grafico sottostante, dal 1985 i contributi assegnati alle attività musicali, nel loro complesso, hanno beneficiato di un aumento in valuta corrente ma continuano a diminuire in termini reali, a causa della perdita di potere di acquisto della moneta dovuta ai processi inflazionistici.


Nel 2003 la perdita di valore del FUS destinato alla musica è rimasta invariata rispetto al 2002, segnando un -51%.




Si noterà nel 1997 la diminuzione registrata dovuta alla sottrazione dai fondi destinati alla musica della quota destinata alla danza, la quale, solo a partire da quell'anno, ha acquisito un proprio stanziamento autonomo.

Pare utile analizzare separatamente l'andamento degli stanziamenti annuali, calcolati sia in valuta corrente che costante, a favore delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e della altre attività musicali

Attraverso una comparazione fra le curve relative ai due comparti è possibile cogliere nella sua immediatezza l'andamento degli stanziamenti mediante il Fondo Unico per lo Spettacolo nel periodo considerato.



Osservando il grafico relativo alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche si rileva, per quanto attiene alle risorse assegnate in valuta corrente, un andamento crescente dal 1985 con una sostanziale tenuta nell'ultimo biennio 2002-2003, a fronte di un andamento decrescente in termini reali che nel 2003 è ridotto di un valore pari a 1/2 rispetto al 1985.



Allo stesso modo la quota FUS attribuita alle altre attività musicali dal 1985 al 2003 evidenzia una forbice negativa in termini reali presentando un valore dimezzato rispetto all'anno 1985.

Come si può osservare, il grafico mostra una flessione in corrispondenza del 1997, anno a partire dal quale una quota parte del sostegno - sino ad allora unificato - è stata destinata alle attività di danza, con un conseguente calo delle risorse alle attività musicali.

3.0 IL SOSTEGNO ALLA MUSICA PER COMPARTI

La quota del FUS a favore delle attività musicali per il 2003 è stata fissata dal DM 11/03/2003 sul totale di € 506.629.000 secondo le seguenti aliquote di riparto modificate rispetto a quelle previste dal DM 13/03/2002:

- 47,8110 % per le Fondazioni Lirico Sinfoniche ;
- 13,4338% per le altre attività musicali.

Le Fondazioni Lirico Sinfoniche hanno conservato la medesima aliquota di riparto del 2002 mentre le attività musicali registrano una lieve flessione rispetto al 2002 (13,7792 %)

Sulla base di tali aliquote, alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche è stato conferito uno stanziamento iniziale pari a € 242.224.392,00 e alle Attività musicali una somma pari a € 68.059.527,00

A tali stanziamenti iniziali vanno aggiunti gli incrementi derivanti dalla Legge Finanziaria 388/200 a favore delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e dal Fondo Integrativo intervenuto a favore di entrambi i comparti.

La tabella che segue, nel riepilogare gli stanziamenti del FUS 2003, mostra in percentuale la quota di risorse assegnate alle Fondazioni e quella assegnata alle attività musicali.

Nel 2003 gli stanziamenti complessivi hanno raggiunto quota € **329.512.841,48** un volume di risorse che risulta dunque stabile rispetto al 2002 (€ 329.558.280,48).

Tabella 1: Stanziamenti quota FUS alla musica nel 2003 con Fondi Integrativi

CAPITOLO	COMPARTO	STANZIAMENTO	Totale	%
Cap. 3192 Fondo Unico dello Spettacolo	Fondazioni Lirico-Sinfoniche	242.224.392,00		
Legge finanziaria 388/2000, art. 145, comma 87	Fondazioni Lirico-Sinfoniche	12.911.422,48		
Fondo integrativo DM 14/10/2003	Fondazioni Lirico-Sinfoniche	2.250.000,00		
Totale Cap-3192			257.385.814,48	78,11
Cap. 3193 Fondo Unico dello Spettacolo	Attività musicali	68.059.527,00		
Fondo integrativo (D.M.14/10/03)	Attività musicali	4.067.500,00		
Totale Cap-3193			72.127.027,00	21,88
Totale			329.512.841,48	100%

Sul totale dei contributi assegnati nel 2003 all'intero settore musicale, il 78% è stato destinato alle 13 Fondazioni Lirico-Sinfoniche, il rimanente 22% a tutte le istituzioni, enti, associazioni musicali che compongono il variegato universo delle "altre attività musicali".

Come vedremo in seguito le risorse inizialmente stanziati in base alle aliquote da riparto del FUS differiscono da quelle effettivamente assegnate in via definitiva anche per effetto di una serie di interventi riduttivi e/o integrativi operati ai sensi delle disposizioni vigenti e che analizzeremo nel dettaglio nel corso della trattazione dei singoli comparti.